

S.O.C. Provveditorato
Direttore S.O.C./RUP: Dott.ssa Lucia Carrea

Casale Monferrato
Viale Giolitti, 2

Alle Ditte partecipanti
All'appalto oggettivato

LORO SEDI

Oggetto: Riscontro cumulativo quesiti gara appalto nr 5894441
CIG 60836670D4

- 1) con riferimento allo schema offerta da Voi predisposto, siamo a richiedere di precisare nel dettaglio quali siano i gas medicinali DM e F.U., quali siano le miscele e la loro composizione, e che cosa si intenda per "Aria PH";

Quesito in corso di elaborazione

- 2) all'art. 2 del Capitolato Speciale "Descrizione del contratto di fornitura", pag. 8, si riporta quanto segue: *Rilevato che la somma relativa alla manutenzione straordinaria e pezzi di ricambio è un semplice accantonamento a bilancio essa non è soggetta a ribasso, pur entrando a valorizzare in via presuntiva il contratto*.
Alla luce di quanto sopra riportato, chiediamo gentilmente di precisare se, nello schema offerta, le voci "manutenzione straordinaria" e "pezzi di ricambio" debbano essere effettivamente quotate, ossia se la Ditta partecipante debba indicare i prezzi offerti per tali voci nella relativa colonna;

Come indicato correttamente in capitolato le due voci sono semplici elementi presuntivi ed che non possono essere quotate a priori in quanto correlate alla concreta ed effettiva realizzazione lavori. Le manutenzioni straordinarie, rappresentano quindi di fatto delle costanti per tutte le ditte, e dovranno essere riportate per gli importi da noi indicati nella corrispondente casella. Per i pezzi di ricambio dovrà, invece, come indicato nello schema di offerta essere riportata solo la percentuale di sconto applicata che sarà oggetto di specifica attribuzione di punteggio. Non quindi la cifra presunta indicata con lo sconto applicato onde non effettuare due volte la stessa valutazione (come importo presunto e come percentuale di sconto).



- 3) sempre con riferimento allo schema offerta da Voi predisposto, le celle relative al "Prezzo unitario a base d'asta" e al "Prezzo offerto" della manutenzione ordinaria e straordinaria per l'ASL di Alessandria, risultano evidenziate di grigio come se non dovessero essere compilate; le stesse voci per l'ASO AL e l'ASL AT non riportano invece alcuna evidenziazione. Chiediamo cortesemente di precisare se per le voci evidenziate in grigio debba essere presentata o meno un'offerta;

Deve essere presentata anche per la ASL AL con le modalità indicate al punto precedente

- 4) Pregasi confermare che la percentuale di sconto da indicare nel modulo dell'offerta economica sarà applicata, in caso di aggiudicazione, al "Prezziario impianti gas medicali" allegato alla documentazione di gara;

Si conferma

- 5) all'art. 4 del Capitolato Speciale "Fornitura di gas medicinali con AIC in confezione", pag. 10, si precisa che "La Ditta Candidata per ogni prodotto offerto dovrà inserire all'interno della documentazione di partecipazione la determina di ottenimento della A.I.C. ...". Nei documenti per l'ammissione alla gara, al punto 10), si richiede "Copia dichiarata conforme all'originale dell'AIC relativa alle confezioni dei prodotti Ossigeno medicinale, Protossido d'azoto medicinale, Aria medicinale e miscele di gas oggetto di gara".

Chiediamo gentilmente di elencare nel dettaglio per quali gas presenti nello schema offerta, oltre all'Ossigeno, all'Aria Medicinale e all'Azoto Protossido, sia necessaria l'AIC;

Quesito in corso di elaborazione

- 6) a dimostrazione della capacità tecnica, al punto 14) dei "Documenti per l'ammissione alla gara", lettera a), si richiede "Dichiarazioni dei principali contratti, **identici e raffrontabili** con quelli oggetto di gara (pertanto fornitura gas e manutenzione impianti), assunti esplicitamente negli ultimi tre anni ...".

Preme sottolineare in proposito che il Codice degli Appalti all'art. 41 prevede la produzione di fatturati riguardanti il settore oggetto di gara e all'art. 42 la presentazione delle principali forniture; pertanto, al fine di non incorrere in una limitazione della libera concorrenza non prevista dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i., chiediamo di modificare la Vostra richiesta;

Negativo. Il servizio oggetto della gara può essere affidato solo a soggetto di comprovata esperienza nella fornitura dei gas e gestione impianti onde garantire al paziente la massima tutela nella somministrazione di tali farmaci. Tra l'altro costante giurisprudenza ritiene che rientra nel potere discrezionale della amministrazione aggiudicatrice la fissazione di requisiti di partecipazione alla gara anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge che rappresentano un minimum che può essere incrementato, sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, dall'amministrazione in relazione alle peculiari caratteristiche del servizio da appaltare (per tutti vedasi TAR Emilia sentenza del 13.11.2012 nr 679 e C. St. V. nr 3809/2011). Pertanto nell'ottica di tutelare al meglio il paziente che usufruisce del servizio (gas e sistema di erogazione) si richiede una comprovata



esperienza nel settore, prevalendo in tale caso le predette ragioni di tutela che comunque non precludono affatto la partecipazione all'appalto.

- 7) a pag. 44 del Capitolato Speciale si precisa che *"... i requisiti a dimostrazione della capacità economica, finanziaria e tecnica (punti 11 e 12 del presente elenco), dovranno essere dimostrati proporzionalmente alla quota di servizio effettuata all'interno dell'ATI"*.
Pregasi confermare che i requisiti per la capacità economica, finanziaria e tecnica sopra richiamati siano quelli indicati ai punti 13 e 14 e non ai punti 11 e 12 da Voi citati;

Si conferma

- 8) all'art. 37 del Capitolato Speciale "Cause di esclusione generali", si indica tra i motivi di automatica esclusione dalla gara l'omessa presentazione di copia del Capitolato Speciale di gara sottoscritto dal Legale Rappresentante in segno di accettazione.
Sottolineiamo in proposito che né il Codice degli Appalti D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., né il Decreto Legge 90/2014 contemplano tale omissione come motivo di automatica esclusione dalla gara; chiediamo pertanto di rivedere quanto da Voi indicato;

L'art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. prevede espressamente la legittimità di escludere le offerte *"per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali"* Sul punto specifico si evidenzia che il capitolato di gara fa parte a tutti gli effetti della offerta presentata ed è elemento essenziale della medesima fondando i principi sulla base dei quali la medesima viene elaborata. Ciò premesso, rilevando la nullità di una offerta non sottoscritta per il principio di derivazione si ritiene che debba ritenersi nulla la mancata sottoscrizione di una componente della stessa quindi del capitolato speciale.

- 9) tra i documenti da presentare in caso di aggiudicazione (art. 41 del Capitolato Speciale, pag. 48), vengono richiesti il Certificato del Registro delle Imprese c/o la CCIAA competente contenente, tra l'altro, anche la dicitura "antimafia", il Certificato dei carichi pendenti ad uso amministrativo ed il Certificato del casellario giudiziale.
Precisiamo in merito che dal 13 febbraio 2013, a seguito della definitiva entrata in vigore del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 218/2012, le Camere di Commercio non sono più autorizzate a rilasciare certificati camerale con dicitura antimafia; gli Enti Pubblici ed i gestori di pubblico servizio Stazioni Appaltanti devono acquisire d'ufficio, tramite le Prefetture, la documentazione antimafia necessaria per le procedure di competenza.
Relativamente al Certificato dei carichi pendenti ed al Certificato del casellario giudiziale, con la legge 183/2011 (entrata in vigore il 1° gennaio 2012), i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni non hanno validità nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, ma solo nei rapporti tra privati; pertanto, se il certificato è richiesto da una Pubblica Amministrazione, sarà cura della stessa richiederlo direttamente agli Uffici competenti.
Alla luce di quanto sopra esposto chiediamo cortesemente di rivedere quanto da Voi indicato;

Trattasi di mero refuso peraltro risolto a monte dalla normativa citata. Pertanto è



sufficiente, per ottemperare alla richiesta di tale punto, la produzione del semplice certificato di registro.

10) al punto 14), lettera m) dei Documenti per l'ammissione alla gara, si richiedono le seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 9001:2008 per la produzione e il trasporto di gas medicali;
- UNI EN ISO 13485:2004 per la fabbricazione di impianti gas medicinali (progettazione, installazione, assistenza e manutenzione) e di dispositivi medici gassosi;
- DIR 97/23/CE – Attestato di esame CE della progettazione secondo il modulo H1 per gli impianti di stoccaggio liquidi criogenici medicinali e loro erogazione (PED Pressure Exposed Device);
- DIR 93/42/CE – Autorizzazione alla marcatura CE secondo l'allegato II per gli impianti di distribuzione gas medicinali, vuoto ed evacuazione gas anestetici.

In caso di partecipazione in RTI, fermo restando che la DIR 97/23/CE debba essere posseduta dalla capogruppo, chiediamo di confermare che le altre certificazioni sopra indicate debbano essere presentate solo dall'impresa che all'interno del raggruppamento svolgerà l'attività specifica per la quale è richiesta quella determinata certificazione.

Inoltre, nell'ipotesi di subappalto di una o più delle attività per le quali sono richieste le certificazioni sopra richiamate, chiediamo di precisare se la Ditta partecipante possa presentare in gara le certificazioni possedute dall'impresa subappaltatrice, oppure se sia necessario ricorrere all'istituto dell'avvalimento;

Per il primo quesito si conferma quanto richiesto quindi le certificazioni debbono essere possedute solo dall'impresa che all'interno del raggruppamento svolgerà l'attività specifica

Il secondo quesito riveste carattere di maggiore complessità.

Nel caso in cui il ricorso al subappalto si renda necessario a causa del mancato possesso autonomo dei requisiti di qualificazione da parte del concorrente, la dichiarazione di subappalto deve contenere anche l'indicazione dell'impresa subappaltatrice e relativa qualificazione (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 2 maggio 2012).

Per il Consiglio di Stato quindi ai fini dell'applicazione dell'articolo 118 del Codice dei contratti, occorre distinguere fra:

- le ipotesi in cui il concorrente sia autonomamente in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, a prescindere dalla conclusione di un subappalto (ipotesi definibile come di subappalto facoltativo);

- le ipotesi in cui il concorrente sia privo di un requisito di qualificazione e pertanto intenda avvalersi di altra impresa non solo ai fini dell'esecuzione, ma – più a monte – ai fini della stessa qualificazione per l'ammissione alla gara (ipotesi definibile come di subappalto necessario).

Quindi, se il concorrente non è in possesso della qualificazione per svolgere le lavorazioni oggetto del subappalto, il subappalto si configura come una sorta di avvalimento sostanziale. **In tal caso, l'impresa non potrà effettuare le dichiarazioni relative al**



subappalto nella fase esecutiva, ma dovrà anticipare tali dichiarazioni (comprese quelle del soggetto indicato come esecutore delle lavorazioni subappaltabili) nella fase di presentazione dell'offerta

"Nelle ipotesi di subappalto necessario – si legge nella sentenza di Palazzo Spada – il richiamo ad altro operatore risulta assimilabile sotto ogni profilo ad un'ipotesi di avvalimento, con la conseguenza che, similmente a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 49 del 'codice dei contratti', **il concorrente dovrà necessariamente allegare, già in occasione della domanda di partecipazione, il possesso da parte del soggetto avvalso (il quale dovrà essere puntualmente individuato) dei necessari requisiti di qualificazione**"

11) la copia del Patto di Integrità sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante viene richiesta sia al punto 6) che al punto 16) dei Documenti per l'ammissione alla gara (art. 35).
Chiediamo gentilmente di confermare che sia sufficiente presentare tale documento un'unica volta;

Si conferma

12) relativamente ai "Gas medicinali privi di AIC" – punto 17) dei Documenti per l'ammissione alla gara – chiediamo di confermare che debba essere presentata, tra l'altro, una dichiarazione rilasciata dalla Ditta partecipante attestante l'impegno a fornire il certificato di analisi di purezza.

Si conferma tale impegno allorché richiesto alla aggiudicataria, quindi la ditta partecipante dovrà rilasciare tale dichiarazione.

S.O.C. PROVEDITORATO
IL DIRETTORE
(Dott.ssa Lucia CARREA)
f.to in originale

